

Pieve di Soligo, 21.05.2018

Circolare n. 3

OGGETTO: 1) OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DAL 01/07/2018, PER:

- a) L'ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
- b) LE PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI, NEL QUADRO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE STIPULATO CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

2) OBBLIGO DI FATTURAZIONE GENERALIZZATA (ENTRATA IN VIGORE 01/01/2019)

3) NOVITA'

1) OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DALL' 01/07/2018

Dal 1 luglio 2018 sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica:

- per l'acquisto (da parte di soggetti con partita iva) di benzina e gasolio utilizzati per l'autotrazione; viene contestualmente abrogata la scheda carburanti;
- per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti all'appaltatore, nell'ambito di un contratto con la pubblica amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 8/E del 30/04 scorso che approfondisce le due questioni, in particolare la prima.

a) Fatturazione elettronica per carburanti

L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1 luglio prossimo e riguarderà solo l'acquisto di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguarderà le cessioni di benzina o gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Dalla fattura elettronica non dovrà comparire obbligatoriamente il numero di targa o il modello dell'autovettura rifornita, in quanto tali elementi rimarranno facoltativi (essendo comunque consigliabile inserirli in un campo "note", anche ai fini della deducibilità del costo relativa ad ognuno dei veicoli riforniti).

Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti (benzina o gasolio) si documenteranno gli acquisti di altri beni o servizi forniti dalla stessa stazione di servizio (es. accessori auto, olio, autolavaggio, ecc.), la fattura dovrà comunque essere emessa necessariamente in formato elettronico.

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita (potendo quindi essere emessa un'unica fattura per tutti i rifornimenti di un mese, entro il giorno 15 del mese successivo), a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all'acquirente un documento analogico o elettronico (es. scontrino della colonnina self-service) che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, cessionario e dell'eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti.


Per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità IVA, il pagamento dell'acquisto dei carburanti (tutti i carburanti, non solo benzina e gasolio) deve essere effettuato con strumenti di pagamento tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate, assegni (bancari e postali, circolari e non), vaglia cambiari e postali, bonifici bancari o postali, bollettini postali. Sarà parimenti deducibile anche la spesa per carburanti pagata da un amministratore o da un dipendente della società/ditta individuale con la loro carta di credito/bancomat, se successivamente la società/ditta individuale li rimborserà con strumenti tracciabili.

La fatturazione elettronica è inoltre obbligatoria (e la relativa deducibilità del costo nonché la detrazione dell'iva) se il rifornimento ed il relativo pagamento vengono effettuati mediante i contratti di "netting" (associati alle "carte fedeltà"), stipulati dall'acquirente del carburante direttamente con una compagnia petrolifera. Per il rifornimento presso impianti gestiti dalla stessa e regolati, per il pagamento, mediante buoni carburante o anche carte, ricaricabili o meno.

b) Fatturazione elettronica e appalti pubblici

La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere emesso a breve, chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito degli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto (appaltatore) e la pubblica amministrazione nonché tra l'appaltatore e coloro di cui egli si avvale (sub-appaltatori), **con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.**

Esemplificando, se abbiamo questa sequenza di soggetti dell'appalto:



La fattura elettronica è obbligatoria solo nei rapporti contrassegnati dalle frecce verdi.

2) OBBLIGO DI FATTURAZIONE GENERALIZZATA (ENTRATA IN VIGORE 01/01/2019)

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 30/04 scorso, il provvedimento n. 89757/2018 che si occupa delle regole di emissione e ricezione delle fatture elettroniche. La fattura elettronica è una fattura emessa in formato "file informatico", che viene trasmessa al destinatario (il cliente) per via telematica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

A far data dal 01/01/2019 sarà obbligatoria l'emissione della fattura elettronica nei rapporti fra titolari di partita iva.

Per la predisposizione del file della fattura (in formato .xml) l'Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura *web*, un'applicazione utilizzabile da dispositivi *mobile* (*app*) e un *software* da installare su PC. Ricordiamo a tal proposito che la compilazione *web* e l'inoltro, nonché la conservazione, della fattura elettronica possono essere effettuati anche dal sito collegato con la Camera di Commercio, a questo indirizzo:

<https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service?loggedout=true>

autenticandosi con firma digitale CNS o con lo SPID.

Per il recapito al cliente della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio di registrazione "**dell'indirizzo telematico**" (che può essere o una casella **Pec** o un **codice destinatario**), prescelto dal cliente per la ricezione dei file. Se il cliente ha effettuato la **registrazione**, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suddetto **indirizzo telematico**. **Se il cliente invece non ha effettuato la registrazione predetta, dovrà fornire ogni volta al fornitore che emette la fattura, il suo recapito (pec o codice destinatario) dove gli verrà inviata la fattura elettronica. Nel caso in cui non fornisca alcun recapito, la fattura sarà resa disponibile nel sito web dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel). L'Agenzia metterà inoltre a disposizione un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica, al fornitore, delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico".**

Se la fattura elettronica è destinata ad un **consumatore finale senza partita iva (nei casi in cui essa debba essere emessa, o ne sia fatta richiesta, al posto dello scontrino)**, oppure ad un soggetto Iva esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica (**regimi agevolati di vantaggio minimi/forfettari** o contribuenti dell'**agricoltura con fatturato inferiore a € 7.000**), il soggetto che emette la fattura può valorizzare il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita **area web riservata** dell'Agenzia delle entrate (area riservata agli iscritti a Fisconline o Entratel). A tali tipologie di clienti dovrà comunque essere rilasciata una **copia informatica o analogica della fattura elettronica e dovranno essere informati che la stessa viene resa disponibile nel sito dell'Agenzia Entrate.** La stessa procedura, in specifico per quanto riguarda i contribuenti minimi, forfettari e dell'agricoltura, viene applicata nel particolare caso dell'emissione di fattura da parte dei distributori di carburanti di cui al primo capitolo della presente circolare.

Una volta inviata al SDI, la fattura è soggetta ad alcuni controlli che, se non positivi, determinano lo scarto della fattura (con l'obbligo di rimetterla in quanto considerata non emessa poiché scartata). La ricevuta di scarto viene emessa entro 5 giorni. Non sono quindi previste (come nella fatturazione verso la Pubblica Amministrazione) le notifiche di esito di scarto od accettazione e vengono i ridotti i tempi per avere l'esito della trasmissione (5 giorni e non più 15).

I controlli che effettua il SDI sono i seguenti:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato con le tecnologie Cades, Xades, Xades con certificato dell'Agenzia;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura; in particolare, in questa serie di controlli il SDI verifica la presenza di almeno uno tra partita Iva o codice fiscale del cessionario/committente: almeno uno dei due elementi deve essere presente, altrimenti il file verrà scartato.
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli, il Sdi restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del file. Se il canale di recapito è individuato, il Sdi trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente; nel caso in cui la trasmissione abbia avuto esito positivo, il Sdi invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del cessionario/committente. Se invece non è stato possibile individuare un canale di recapito, il Sdi rende disponibile la fattura nell'area riservata del cessionario/committente ed invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

Il ricevimento, da parte del fornitore, sia dell'avviso di recapito che, in alternativa, di impossibilità di recapito, **determina comunque il fatto che la fattura sia definitivamente emessa** (avendo, in precedenza, superato i controlli "telematici" dell'SDI), ed egli non si deve più preoccupare (come avviene invece per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione) del fatto che il ricevente la accetti o meno. Le variazioni successive si potranno effettuare solo con l'emissione di note di accredito/addebito. **L'unica ipotesi, quindi, nella quale la fattura si dà per non emessa, si ha quando il SDI emette una ricevuta di scarto al fornitore.**

Viene chiarito che:

- la "data di emissione" delle fatture elettroniche che transitano per il SDI, è la data indicata nel documento;
- la "data di ricezione" da parte del destinatario, in caso di esito positivo del recapito della fattura, è la data indicata nella ricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente;
- viceversa:
 - nel caso non fosse possibile il recapito e quindi la fattura venga messa a disposizione in area riservata sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate, la "data di ricezione" della fattura è rappresentata dalla "*data di presa visione*" della stessa da parte del cessionario/committente;
 - nel caso il cliente fosse un privato senza partita iva od uno dei soggetti esonerati dalla fattura elettronica, la "data di ricezione" della fattura è rappresentata dalla "*data di messa a disposizione*" nell'area riservata *web*.

Nei casi a) e b), il soggetto che emette la fattura deve tempestivamente informare il cliente che la fattura è messa a disposizione sul sito, anche mediante consegna di una copia della fattura.

Le stesse regole "tecniche" di trasmissione e recapito valgono anche per l'emissione delle note di variazione (noti di accredito o di addebito) o per le autofatture. Si segnala che non sono gestiti dal sistema (e quindi, in sostanza, sono irregolari) i documenti di variazione emessi dal committente relativi a fatture emesse in precedenza dal fornitore. Nel caso in cui l'emittente di una fattura che sia stata scartata, l'abbia registrata in contabilità, essa va "eliminata" solo nella contabilità, non emettendo alcun documento di variazione.

In riferimento alle **operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, gli operatori Iva residenti **devono trasmettere, entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione:

- i **dati identificativi** del cedente/prestatore
- i dati identificativi del cessionario/committente
- la **data del documento** comprovante l'operazione
- la **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
- il **numero del documento**
- la **base imponibile**
- l'**aliquota Iva** applicata
- l'**imposta** ovvero, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

La comunicazione in oggetto è **facoltativa** in tutti i casi in cui sia stata emessa una **bolletta doganale** o siano state emesse/ricevute **fatture elettroniche**.

Le fatture possono essere trasmesse al Sdi anche attraverso un intermediario. Inoltre, il committente può ricevere dal Sdi le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso. La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari. Le deleghe a questi ultimi vanno effettuate direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito *web* dell'Agenzia delle entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Il servizio *web* dell'Agenzia entrate fornisce, gratuitamente, la conservazione delle fatture emesse e ricevute, previa adesione all'accordo di servizio presente sul sito *web*.

Informiamo infine che la normativa relativa alla fatturazione elettronica è ancora in evoluzione e quindi riteniamo che vi saranno delle modifiche sia tecniche che procedurali. Vi terremo informati tempestivamente su tali novità.

3) NOVITA' CHE ENTRERA' IN VIGORE FRA BREVE – OBBLIGO DI PAGARE I LAVORATORI CON STRUMENTI TRACCIABILI

Si ricorda che dal 01 luglio 2018 non si potranno più pagare le retribuzioni dei lavoratori in contanti; i datori di lavoro od i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso, alternativamente:

- un bonifico sul conto relativo al codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico (si tratta di tutte le forme che utilizzano sistemi informatici);
- un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La novità riguarda qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro instaurato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Rientrano quindi tra i rapporti oggetto del divieto dell'uso del contante, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Non è prevista una soglia minima retributiva sotto la quale sia possibile pagare in contanti, né la possibilità di frazionare la retribuzione con pagamenti in contanti infra-mensili.

Il pagamento dello stipendio in contanti rimane possibile ma solo se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Le sanzioni previste per in caso di pagamento in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA

Informiamo che lo studio organizzerà un incontro/convegno, per approfondire l'argomento "fattura elettronica", che si terrà a Pieve di Soligo il **21 settembre 2018** dalle ore 15 alle 18, presso l'Auditorium Battistella-Moccia in piazza Vittorio Emanuele II, 9. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sulle modalità di iscrizione.